

REGIONE BASILICATA  
**COMUNE DI BERNALDA**  
(Provincia di Matera)  
- Ufficio Tecnico -

- opera in progetto:

**BONIFICA E RISTRUTTURAZIONE DEL CAMPO SPORTIVO  
"Michele LORUSSO" MEDIANTE LA TRASFORMAZIONE  
DEL FONDO DA TERRA BATTUTA IN ERBA SINTETICA.**

**Importo: € 630.000,00**

- livello progettuale:

**Progetto Esecutivo**

(Adeguate alle prescrizioni di cui al parere della "LND Servizi" S.r.l. - prot. n. 349/AA/DGS (15-19) del 18 giugno 2015)

- elaborato:

**Tav. E**

**Schema Contratto**

Progettista:

**Geom. Vittorio ROSELLI**

Responsabile del Procedimento:

**Per. Agr. Donato TROIANO**

Coordinamento Sicurezza:

**Geom. Vittorio ROSELLI**

Scala:

Data : gennaio 2015

Agg. : maggio 2016

## REPUBBLICA ITALIANA

## CONTRATTO DI APPALTO DEI LAVORI DI .....

L'anno duemila....., il giorno ..... del mese di ..... , in Bernalda e nell'Ufficio della Segreteria Comunale, innanzi di me, ....., Segretario Generale del Comune di Bernalda, autorizzato, ai sensi dell'art.97, comma 4, lett. c), del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267, a rogare in forma pubblica amministrativa gli atti in cui il Comune è parte, senza l'assistenza di testimoni, avendovi le parti con il mio consenso rinunziato, si sono personalmente presentati e costituiti i signori:

- da una parte: ....., nato a ..... il ....., domiciliato presso la sede Comunale alla Piazza Plebiscito 9, che interviene nel presente atto in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Bernalda C.F. 81001090778, in qualità di Responsabile del Settore "Tecnico – Patrimonio" del Comune medesimo, autorizzato alla stipula del presente atto in forza dell'articolo 107, comma 7, lettera c), e dell'art. 109 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

- dall'altra: ....., nato ad ..... il ..... e residente in ..... alla Via ..... n. ...., il quale interviene nel presente atto in qualità di ..... della Ditta ....., con sede in ..... alla Via ..... n. ...., C.F. .... e P. IVA n. ...., quale risulta dalla certificazione della C.C.I.A.A. di ..... in data ....., depositata agli atti del Comune.

## PREMESSO

- che con deliberazione di ..... n. ....del ..... è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori denominati " Bonifica e ristrutturazione del campo di calcio Michele LORUSSO mediante la trasformazione del fondo da terra battuta in erba sintetica" comprensivo dello schema del presente contratto, redatto dalla tecnostruttura comunale, per complessivi € 630.000,00, comprendente lavori a base di appalto per € 537.059,32 di cui € ..... per lavori soggetti a ribasso, € 10.741,19 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso e ..... a ..... finanziato con contributo della Regione Basilicata – DGR n. 1256 del 08,10,2013 per € 250.000,00 e con fondi del bilancio comunale, per € 380.000,00;

- che con atto del Responsabile del Settore "Tecnico-Patrimonio" n. ....del ..... è stata approvata la determinazione a contrarre, con approvazione del bando di gara per l'affidamento dei lavori mediante procedura aperta, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa determinato sul rapporto qualità/prezzo, e stabilite le condizioni essenziali oggetto del contratto, compresa la stipula a misura;

- che l'appalto è stato definitivamente aggiudicato con determinazione del Responsabile del Settore ..... n. .... del ..... – R.G. n. ...., alla Ditta ..... con sede in ....., in virtù del punteggio massimo conseguito pari a ...../100 e con il ribasso offerto del .....%;

- che il Responsabile delle procedure di affidamento ed esecuzione del contratto, di seguito denominato per esemplificazione "Responsabile unico del procedimento", ha provveduto a verificare che non risultano sussistere impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale, compresi quelli di ordine generale e/o di natura soggettiva, giusta ....., ai sensi dell'articolo 82 del D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 e ss.mm.

- che con determinazione del Responsabile del Settore "Tecnico - Patrimonio" n. .... del ....., R.G. n. ...., è stata approvata, ai sensi dell'art. 33, comma 1, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, la proposta dell'aggiudicazione disposta, ai sensi dell'art. 32, commi da 5 a 7 del Codice, con determinazione del predetto Responsabile del Settore "Tecnico - Patrimonio" n. .... del ....., in favore della Ditta ..... con il ribasso del .....% e per il conseguente importo contrattuale di € ....., comprensivi di € 10.741,19 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso ....., oltre IVA come per legge;

- che il Responsabile unico del procedimento ha dato corso alle informazioni e comunicazioni agli interessati, avvalendosi dei mezzi previsti dall'articolo 72, del Codice dei contratti pubblici circa gli esiti della procedura di gara, ai sensi dell'articolo 98 del Codice citato, giusta nota in data .....

- che sono decorsi i termini previsti dall'art. 32, comma 9 del D.Lgs. 50/2016 dalla comunicazione ai contro interessati del provvedimento di aggiudicazione.

Tutto ciò premesso, le Parti, riconosciuta, accettata e ratificata la precedente narrativa come parte integrante e sostanziale del presente contratto, anche per i documenti e/o parti richiamati ma non materialmente allegati, di cui dispensano l'Ufficiale rogante dalla relativa lettura,

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

**Art. 1 - oggetto e prezzo del contratto**

Il qui costituito ....., Responsabile del Settore "Tecnico - Patrimonio" del Comune di Bernalda in nome, per conto e nell'interesse del quale agisce e di seguito denominato "Comune", concede ed affida alla Ditta ....., che a mezzo del suo ....., ....., accetta, dichiarando di darvi piena ed esatta esecuzione, l'appalto dei lavori di Bonifica e ristrutturazione del campo sportivo "M. Lorusso" mediante la trasformazione del fondo da terra battuta in erba sintetica, nell'integrale rispetto delle regole tecniche di corretta esecuzione al prezzo complessivo di € ..... (euro .....) al netto d'I.V.A. così suddiviso:

- € ..... (euro .....) per lavori a netto di ribasso del ..... %;
- € 10.741,19 (euro diecimilasettecentoquarantuno/19) per oneri di sicurezza non soggetti al ribasso, ai sensi dell'art. 131, comma 3, del D. Lgs n.163/2006 e ss.mm.;
- € 137.652,83 (euro centotrentasettemilaseicentocinquantadue/83) per costo del personale non soggetto al ribasso, ai sensi dell'art. 82, comma 3-bis, del D. Lgs n.163/2006 e ss.mm.

Il contratto è stipulato interamente a misura ed i prezzi unitari risultanti dall'applicazione del ribasso d'asta offerto in sede di gara costituiscono l'elenco dei prezzi unitari contrattuali e il prezzo può variare secondo la quantità effettiva della prestazione in aumento o diminuzione;

## **Art. 2 - divieto di anticipazione prezzo e termini di pagamento**

Le Parti concordano che sul prezzo non è dovuta alcuna anticipazione.

La Ditta appaltatrice ha diritto ai pagamenti in acconto ogni volta che il suo credito liquido, al netto delle eventuali trattenute di legge, ammonti a € 150.000,00 (euro centocinquantamila/00), sicché il Direttore dei Lavori dovrà presentare al Responsabile unico del procedimento lo stato di avanzamento dei lavori, con l'indicazione dei lavori eseguiti e degli importi da liquidare, che sarà da questi approvato autorizzando la liquidazione. Qualora sussistano le condizioni per dichiarare la sospensione dei lavori oltre 90 giorni, il Responsabile unico del procedimento dispone comunque il pagamento in acconto degli importi maturati fino alla data di sospensione previa le verifiche anzidette. Gli importi di liquidazione hanno carattere provvisorio e possono, quindi, essere rettificati o corretti a cura della Direzione dei Lavori in relazione agli accertamenti effettuati.

Ai fini del pagamento del corrispettivo di cui al presente contratto la ditta appaltatrice assume l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della legge 13 agosto 2010 n. 136, e di comunicare gli estremi dei conti correnti dedicati, anche in via non esclusiva, all'appalto oggetto del presente contratto e le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, con la precisazione che in tutti i casi in cui le transazioni vengano eseguite senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane S.p.A., il presente contratto si risolve di diritto ed in tal caso sarà data comunicazione a mezzo raccomandata a.r., senza preavviso, e la risoluzione non comporterà obbligo di alcun indennizzo e/o risarcimento.

L'importo netto di appalto viene dichiarato soggetto alla liquidazione finale che farà il Direttore dei lavori, in rapporto alle diminuzioni, alle aggiunte o modificazioni che eventualmente fosse necessario apportare al progetto originario nei limiti di quanto stabilito dall'art. 1660 C.C., e il Responsabile unico del procedimento prima dell'autorizzazione alla liquidazione dovrà accertare la presenza di tutta la documentazione di rito.

## **Art. 3 - ritardo nei pagamenti**

In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti e alla rata di saldo rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti dal contratto, che non devono comunque superare quelli fissati dal Capitolato Speciale d'Appalto, spettano all'esecutore dei lavori gli interessi, legali e moratori, questi ultimi nella misura accertata annualmente con decreto Ministeriale, ferma restando la sua facoltà, trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'art. 1460 del codice civile, ovvero, previa costituzione in mora del Comune e trascorsi sessanta giorni dalla data della costituzione stessa, di promuovere il giudizio per la dichiarazione di risoluzione del contratto.

## **Art. 4 - cessione dei crediti**

La cessione dei crediti vantati nei confronti del Comune a titolo di corrispettivo di appalto può essere effettuata dalla Ditta appaltatrice a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa. La cessione deve essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere

notificata al Comune con raccomandata a.r.

La cessione del credito da corrispettivo di appalto è efficace ed opponibile al Comune qualora questo non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente ed al cessionario entro quindici giorni dalla notifica con raccomandata a.r.-

In ogni caso, il Comune ceduto può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto di appalto.

#### **Art. 5 - obblighi della Ditta appaltatrice**

La Ditta appaltatrice si obbliga ad eseguire i lavori in oggetto sotto l'osservanza piena ed inscindibile delle indicazioni fornite dalla Direzione lavori, delle condizioni tutte contenute nel bando di gara, negli elaborati grafici, nell'elenco prezzi unitari, nel cronoprogramma dei lavori, nei piani di sicurezza e nel Capitolato Speciale d'Appalto facente parte del progetto sottoscritto dalla Ditta appaltatrice, a conferma della presa di conoscenza e dell'accettazione incondizionata, oltre alle norme contenute, in quanto compatibili, nel Capitolato generale delle OO.PP. approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145, per quanto in vigore, nella disciplina del D.P.R. 05.10.2010, n. 207, per le parti rimaste in vigore in via transitoria ai sensi degli articoli 2016 e 217 del decreto legislativo n. 50/2016, con espresso rinvio alla norme che saranno previste dall'emanando nuovo regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

La Ditta appaltatrice prima di iniziare il cantiere dovrà comunicare per iscritto al Responsabile unico del procedimento ed al Direttore dei lavori, il Direttore tecnico del cantiere responsabile del rispetto del piano della sicurezza, nonché il nominativo del Responsabile del servizio di protezione e prevenzione, oltre al Responsabile del cantiere, con l'avvertenza che in caso di inadempimento e/o ritardo della presente comunicazione il Responsabile unico del procedimento non autorizza la consegna dei lavori. In caso di mancata comunicazione il Responsabile unico del procedimento provvederà formalmente con apposito atto di diffida ad adempiere entro un termine di 10 giorni trascorso il quale provvederà a comunicare l'avvio del procedimento di risoluzione contrattuale.

La Ditta appaltatrice è tenuta ad esporre nel cantiere di lavoro i cartelli che indichino i lavori in relazione all'opera pubblica in contratto, le modalità di finanziamento, i termini di inizio e conclusione, il nominativo del progettista, del Direttore lavori, del Responsabile di cantiere, del Responsabile unico del procedimento. Eventuali modifiche dei nominativi dovranno essere tempestivamente sostituite nei cartelli.

Sono, altresì, obblighi ed oneri ad esclusivo carico dell'appaltatore quelli connessi alla diretta responsabilità dell'omologazione finale della nuova superficie di gioco da parte della F.I.G.C. - L.N.D. (con specifico riferimento a sottofondo e pavimentazione sportiva). A tal fine l'appaltatore si impegna ad adeguare le opere previste dal progetto esecutivo ad ogni eventuale ulteriore prescrizione o richiesta avanzata dalla L.N.D. - F.I.G.C. necessaria per l'omologazione del terreno di gioco (sottofondo e pavimentazione) senza nulla a pretendere.

#### **Art. 6 - termini contrattuali e consegna lavori**

In particolare il tempo utile per l'esecuzione dei lavori viene stabilito in 120 (centoventi) giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data di consegna dei lavori, salvo che il ritardo stesso non sia dipeso da forza

maggiore o da caso fortuito, ovvero da ragioni che in alcun modo possono essere ricondotte alla Ditta appaltatrice.

Qualora la Ditta appaltatrice non si presenti nel giorno stabilito per la consegna dei lavori, il Direttore dei lavori fissa una nuova data. La decorrenza del termine contrattuale resta comunque quello della data della prima convocazione. Qualora sia inutilmente trascorso il termine assegnato dal Direttore dei lavori, il Comune ha la facoltà di risolvere, per grave inadempimento, il contratto e di incamerare la cauzione. Qualora la consegna avvenga in ritardo per fatto o colpa del Comune, la Ditta appaltatrice può chiedere di recedere dal contratto. Nel caso di accoglimento dell'istanza di recesso la Ditta Appaltatrice ha diritto al rimborso di tutte le spese contrattuali, nonché di quelle effettivamente sostenute e documentate, ma in misura non superiore ai limiti indicati dal Capitolato Speciale d'Appalto e da quello Generale LL.PP.

Ove l'istanza della Ditta appaltatrice non sia accolta e si proceda tardivamente alla consegna, la Ditta appaltatrice ha diritto ad un compenso per i maggiori oneri dipendenti dal ritardo, le cui modalità di calcolo sono stabilite dal Capitolato Generale. La consegna dei lavori viene effettuata, pertanto, con il verbale di consegna lavori nel quale la Ditta appaltatrice dovrà dichiarare di aver preso visione dei percorsi stabiliti per l'accesso al luogo dei lavori, con l'intesa che qualunque danneggiamento alle infrastrutture esistenti di qualsiasi natura, strade comprese, sarà ripristinato a sua cura e spese. La Ditta appaltatrice non potrà muovere a giustificazione di ritardi la mancanza di permessi di accessi per personale e mezzi in quanto dovrà fornire la documentazione necessaria alle richieste dei permessi in tempo utile per ottemperare a quanto richiesto nel presente articolo.

#### **Art. 7 - sospensione lavori e proroghe**

In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente e a regola d'arte, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto, la Direzione lavori potrà disporre la sospensione dei lavori in conformità a quanto previsto dalle relative disposizioni contenute nell'art. 107 del D.Lgs. n. 50/2016. La sospensione potrà, altresì, essere disposta dal RUP per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze di finanza pubblica.

Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'appaltatore potrà chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone, la Ditta appaltatrice ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo sarà dovuto all'appaltatore negli altri casi.

La sospensione sarà disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause della sospensione, il RUP disporrà la ripresa dell'esecuzione e indicherà il nuovo termine contrattuale.

Ove successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei lavori, la Ditta appaltatrice è tenuta a proseguire le parti di lavoro eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale dei lavori non eseguibili, dandone atto in apposito verbale. Le contestazioni della Ditta appaltatrice in merito alle sospensioni dei

lavori saranno iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali è sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori; qualora la Ditta appaltatrice non intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli, deve farne espressa riserva sul registro di contabilità.

La Ditta appaltatrice che per cause a ad essa non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato potrà richiederne la proroga, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale. In ogni caso la sua concessione non pregiudica i diritti spettanti all'esecutore per l'eventuale imputabilità della maggiore durata a fatto della stazione appaltante. Sull'istanza di proroga decide il responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori, entro trenta giorni dal suo ricevimento. Per quanto non espressamente previsto le parti rinviano all'art.107 del D.Lgs n.50/2016.

Nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dalla stazione appaltante per cause diverse da quelle di cui ai commi 1, 2 e 4, dell'art 107 del D.Lgs n. 18/2016, la Ditta appaltatrice potrà chiedere il risarcimento dei danni subiti, quantificato sulla base di quanto previsto dall'articolo 1382 del codice civile.

In caso di inosservanza di norme in materia di igiene e sicurezza sul lavoro o in caso di pericolo imminente per i lavoratori, il Coordinatore per l'esecuzione dei lavori o il Responsabile dei lavori ovvero il Committente, potrà ordinare la sospensione dei lavori, disponendone la ripresa solo quando sia di nuovo assicurato il rispetto della normativa vigente e siano ripristinate le condizioni di sicurezza e igiene del lavoro. Per sospensioni dovute a pericolo grave ed imminente il Committente non riconoscerà alcun compenso o indennizzo all'Appaltatore; la durata delle eventuali sospensioni dovute ad inosservanza dell'Appaltatore delle norme in materia di sicurezza, non comporterà uno slittamento dei tempi di ultimazione dei lavori previsti dal contratto.

Le Parti concordano espressamente che non possono essere autorizzate sospensioni lavori in relazione alla difficoltà di approvvigionamento dei materiali e/o dei mezzi e/o per eventi stagionali (compresi i c.d. periodi di ferie) sfavorevoli in relazione al cronoprogramma dei lavori programmati, e comunque per la sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta alla Ditta appaltatrice alcun compenso, indennizzo e/o ristoro.

#### **Art. 8 - revisione prezzi**

Le parti concordemente dichiarano che non è ammesso procedere alla revisione dei prezzi e non si applica il comma 1, dell'art.1664, del codice civile.

Ogni variante ai prezzi dovrà essere approvata nelle forme di legge e oggetto di apposito atto aggiuntivo o di sottomissione nella stessa forma del presente contratto.

La Ditta appaltatrice dichiara ad ogni fine che nel formulare la propria offerta, ha tenuto conto, in base a calcoli di sua convenienza ed a tutto suo rischio, oltre che di tutti gli oneri menzionati, anche di tutte le particolari lavorazioni, forniture e rifiniture di cui agli atti e documenti del presente appalto e necessarie per rendere funzionali le opere in ogni loro particolare e nel loro complesso, onde dare le opere appaltate complete e rispondenti sotto ogni aspetto al progetto ed allo scopo cui sono destinate.

Nel prezzo contrattuale si intende quindi sempre compresa e compensata ogni spesa principale ed accessoria, ogni fornitura, ogni consumo, l'intera mano d'opera specializzata, qualificata e comune, ogni opera

provvisoria necessaria, ogni carico, trasporto e scarico in ascesa ed in discesa, ogni onere e costo per il trasporto e conferimento a discarica autorizzata dei materiali di risulta ed ogni ulteriore onere connesso allo svolgimento dei lavori, ogni lavorazione e magistero per dare i lavori completamente ultimati nel modo prescritto e descritto negli atti di appalto, tutti gli oneri ed obblighi derivanti, così come precisati nel Capitolato Speciale d'Appalto, ogni spesa generale nonché l'utile per l'appaltatrice.

#### **Art.9 varianti in corso d'opera**

Il Comune, tramite il Direttore dei lavori, potrà introdurre delle varianti in corso d'opera al progetto, esclusivamente nei casi previsti dall'art. 106, commi 1 e 2 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, senza che perciò l'Impresa appaltatrice possa pretendere compensi all'infuori del pagamento a congruo dei lavori eseguiti in più o in meno, nei limiti della normativa vigente.

La Ditta appaltatrice non può per nessun motivo introdurre di sua iniziativa variazioni o addizioni ai lavori assunti in confronto alle previsioni contrattuali se non è stato autorizzato per iscritto dalla Direzione dei lavori. Pertanto le varianti adottate arbitrariamente dall'impresa esecutrice dei lavori non saranno ricompensate da parte della Stazione appaltante.

Il Direttore dei lavori potrà disporre interventi i quali non rappresentino varianti e non saranno quindi sottoponibili alla relativa disciplina, volti a risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 5% delle categorie di lavoro dell'appalto, come individuate nella tabella "A" del capitolato speciale e che non comportino un aumento dell'importo del contratto stipulato per la realizzazione dell'opera. Saranno inoltre ammesse, nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione appaltante, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, sempreché non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. L'importo in aumento relativo a tali varianti non può superare il 5% dell'importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera.

Qualunque reclamo o riserva che l'appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato per iscritto alla direzione lavori prima dell'esecuzione dell'opera oggetto della contestazione. Non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, qualora non vi sia accordo preventivo scritto prima dell'inizio dell'opera oggetto di tali richieste.

Ogni variante dovrà essere preventivamente approvata dall'Amministrazione appaltante, nelle forme di legge, e prima della sua esecuzione dovrà essere sottoscritto un atto aggiuntivo o di sottomissione al presente contratto da rendere nella stessa forma.

#### **Art. 10 - garanzie**

La Ditta appaltatrice ha presentato polizza d'assicurazione di cui all'art. 103, comma 1 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, della Compagnia Assicuratrice ..... con sede in ..... n. .... del ..... per una somma assicurata pari a € ..... (euro .....) a garanzia degli oneri per il mancato od inesatto adempimento delle obbligazioni contrattuali.

*(L'ammontare della suddetta cauzione è stato ridotto del 50%, ai sensi dell' art. 93, comma 7 del Decreto Legislativo n.50/2016, essendo la Ditta in possesso di certificazione dei sistemi di qualità aziendale, come risulta accertato in sede di gara.)* La Ditta appaltatrice ha, altresì, presentato una polizza assicurativa, ai sensi dell'art. 103, comma 7 del Decreto Legislativo n. 50/2016, della compagnia assicuratrice ..... – Agenzia di ....., n. .... del ..... per una somma assicurata pari a € ..... per i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati e a copertura dei i danni subiti dal Comune a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivati da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che prevede anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.

La garanzia in materia di corretto adempimento, a prima richiesta, riporta espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta del Comune.

La garanzia fideiussoria è progressivamente svincolata secondo quanto disposto dall'art. 103 comma 5 del D.Lgs. 50/2016. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

Il Comune: a) ha il diritto di valersi della garanzia per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno della ditta; b) ha il diritto di valersi della garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dalla Ditta appaltatrice per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere; c) può richiedere alla Ditta appaltatrice la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte e, in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere alla ditta. La garanzia deve essere integrata ogni volta che il Comune abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale.

#### **Art. 11 – collaudo**

La collaudazione finale delle opere verrà eseguita mediante certificato di regolare esecuzione, successivamente al rilascio dell'omologazione del campo da calcio in erba artificiale con l'attestazione del sistema manto e del collaudo del sottofondo da parte della F.I.G.C. - L.N.D., il quale dovrà essere emesso entro sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori e sarà diretto ad accertare la rispondenza dell'opera alle prescrizioni progettuali e di contratto, a verificare la regolarità delle prestazioni, dei corrispettivi, nonché ad attestare il raggiungimento del risultato tecnico-funzionale perseguito dall'Amministrazione.

L'accertamento della regolare esecuzione e l'accettazione dei lavori di cui al presente contratto avvengono con approvazione del predetto certificato che ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dall'emissione del medesimo. Decorso tale termine, il certificato di regolare esecuzione si intende

tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine. Il Comune si riserva, comunque di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere eseguite anche subito dopo l'ultimazione dei lavori dandone comunicazione scritta alla Ditta appaltatrice che non può opporre alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta né eccezioni. La Ditta appaltatrice in quest'ultimo caso è autorizzata a richiedere la stesura di verbale in contraddittorio circa lo stato delle opere, per poter essere garantita dai possibili danni che potrebbero insorgere ai lavori eseguiti. Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fideiussoria, deve essere effettuato non oltre il novantesimo giorno dall'emissione del certificato di regolare esecuzione e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art. 1666, comma 2, del C.C.

Salvo quanto disposto dall'art. 1669 del C.C., la Ditta appaltatrice risponde per la difformità e i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal Comune con ogni mezzo prima che il certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo.

#### **Art.12 ritardo del collaudo e avvio procedura per l'Accordo bonario**

Qualora siano decorsi i termini per dar corso al certificato di regolare esecuzione senza che lo stesso venga emesso, il soggetto che ha iscritto le riserve può notificare al Responsabile del procedimento di esecuzione istanza per l'avvio dei procedimenti di Accordo bonario, di cui all'articolo 205, del Decreto Legislativo n.50/2016.

#### **Art.13 custodia cantieri**

La Ditta appaltatrice deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto del contratto fino all'approvazione, esplicita o tacita, del certificato di regolare esecuzione.

#### **Art.14 cessione contratto**

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità. In deroga al comma precedente, il Comune può opporsi, entro sessanta giorni dalla comunicazione pervenuta al protocollo del Comune, alla modifica soggettiva della Ditta appaltatrice a seguito di cessione, trasformazione o scissione; la mancata accettazione del subentro, per l'insussistenza dei requisiti di legge (*ex art.10 sexies* della legge 31 maggio 1965, n.575 e ss.mm.), ha effetti risolutivi di diritto sul presente contratto, e va comunicata alla Ditta appaltatrice nei termini sopra descritti.

#### **Art. 15 - comunicazioni via posta elettronica o fax**

Le Parti concordano e acconsentono che tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni avvengano mediante il servizio postale di Stato o agenzia di recapito debitamente a ciò autorizzata, oppure con l'uso dei mezzi telematici, e allo scopo indicano i seguenti indirizzi: per il Comune il fax 0835-540269 pec: tecnico.comunebernalda@pcert.postecert.it, per la Ditta il fax ..... pec: .....

Le comunicazioni si considerano pervenute al destinatario con la ricevuta di trasmissione, mentre qualora sussista il malfunzionamento dell'apparecchio ricevente la Parte interessata ne darà comunicazione certa all'altra mediante lettera raccomandata o telegramma, ai fini di dare prova del mancato ricevimento della comunicazione.

### **Art. 16 - subappalto o cottimo**

Per il subappalto o il cottimo le Parti rinviano alle condizioni di gara, alla documentazione prodotta dalla ditta appaltatrice in sede di gara, al verbale di aggiudicazione e alle disposizioni di cui all'art. 105, commi da 1 a 22 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50.

In caso di subappalto o cottimo la Ditta appaltatrice provvede al deposito del contratto di subappalto o cottimo presso il Comune almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni, comprensivo della certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore o cottimista dei prescritti requisiti di qualificazione in relazione alla prestazione resa subappaltata, oltre alla dichiarazione del subappaltatore o cottimista attestante il possesso dei requisiti generali per essere affidatario di un lavoro pubblico e alla dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell'art. 2359 del C.C., con il titolare del subappalto o del cottimo. Il contraente principale è responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante. L'appaltatore è, altresì, responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Nelle ipotesi di cui al comma 13, lettere a) e c) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 l'appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale di cui al primo periodo.

La Ditta appaltatrice si obbliga a trasmettere al Responsabile unico del procedimento, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti del subappaltatore o del cottimista, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti dalla Ditta appaltatrice al subappaltatore o al cottimista. Nel caso in cui il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa, ovvero in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore o su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente, il Comune, ai sensi dell'art. 105, comma 13, lettere a) e c) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 corrisponderà direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite.

La Ditta appaltatrice dovrà, nei cartelli esposti all'esterno del cantiere, indicare i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, nonché i dati delle certificazioni attestanti il possesso dei requisiti di qualificazione.

### **Art.17 obblighi retributivi della Ditta appaltatrice**

La Ditta appaltatrice, compresi eventuali subappaltatori o cottimisti, è obbligata ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori. La Ditta appaltatrice si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i sopra citati contratti collettivi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione. I suddetti obblighi vincolano la Ditta appaltatrice anche nel caso che la stessa non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse. Il Responsabile unico del procedimento si riserva di diritto di effettuare una trattenuta sui crediti della Ditta appaltatrice ove quest'ultima risulti inadempiente agli obblighi previdenziali, assicurativi e assistenziali derivanti sia da leggi che da contratti collettivi di lavoro e provvederà in caso d'inadempimento accertato o segnalato dall'ispettorato al lavoro a una detrazione del 20 % sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori

sono ultimati, a garanzia degli obblighi suddetti anche avvalendosi dell'apposita fideiussione a garanzia delle retribuzioni dei lavoratori dipendenti. In ogni caso il pagamento dei corrispettivi a titolo di saldo da parte del Responsabile unico del procedimento per le prestazioni oggetto del contratto è subordinato all'acquisizione della dichiarazione di regolarità fiscale, contributiva e retributiva rilasciata dalle Autorità competenti sia della Ditta appaltatrice che di eventuali subappaltatori ed il relativo pagamento alla Ditta appaltatrice della somma accantonata non verrà realizzato sino a quando non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati completamente adempiuti. Qualora dalla summenzionata dichiarazione risultino irregolarità della Ditta appaltatrice, il Responsabile unico del procedimento può provvedere direttamente al pagamento delle somme dovute rivalendosi sugli importi ancora spettanti alla Ditta appaltatrice. Per le detrazioni dei pagamenti di cui sopra, la Ditta appaltatrice non può opporre eccezioni al Comune di alcun genere, né ha titolo per ottenere indennizzo o risarcimento di danni.

Resta inteso che la Ditta appaltatrice risponde in solido con il subappaltatore dell'effettuazione e del versamento dei contributi previdenziali e assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nonché del versamento delle ritenute fiscali sui redditi da lavoro dipendente, ai sensi dell'articolo 35, commi 28 ss. del D.L. n.223/2006, convertito in Legge n.248/2006, e il Comune non procederà alla liquidazione di alcun compenso in mancanza della documentazione attestante gli adempimenti sopra citati.

#### **Art.18 recesso e risoluzioni**

Il Comune ha diritto di recedere dal presente contratto, in qualunque tempo, ai sensi dell'art. 109, comma 1 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, oltre che nei casi previsti dagli articoli 107, comma 2 e 108, commi 1, 2, 3 e 4 del D. Lgs. n.50/2016. Le Parti convengono che sono, comunque motivi espressi di risoluzione del contratto trattandosi di clausola risolutiva espressa, ai sensi dell'articolo 1456, del codice civile e dell'articolo 21 *sexies*, della Legge n.241 del 1990: a) l'accertamento della non veridicità delle dichiarazioni e/o delle autocertificazioni rese in sede di gara o nel corso del contratto, ovvero dei documenti certificativi e/o dichiarativi sostitutivi degli originali; b) il mancato rispetto del pagamento ai propri dipendenti di retribuzioni e/o oneri previdenziali e/o assicurativi e/o assistenziali inferiori a quelle previste dai C.c.n.l. vigenti nella località e nei tempi in cui si svolgono i lavori, anche dopo la scadenza e fino alla loro rinegoziazione; c) il grave inadempimento e/o ritardo e/o irregolarità nell'esecuzione del presente contratto nei seguenti casi : 1) dei termini di consegna dei lavori, o di conclusione dell'opera, 2) della compilazione della contabilità, 3) della violazione agli ordini reiterati della Direzione lavori e/o del Responsabile del procedimento di esecuzione del contratto, comprese le comunicazioni inerenti i nominativi dei responsabili dell'esecuzione dei lavori della Ditta appaltatrice (Direttore tecnico del cantiere, Responsabile servizio di protezione e prevenzione, Responsabile del cantiere), o la mancata preventiva autorizzazione per il subappalto o cottimo, 4) l'esecuzione con materiali non conformi alle caratteristiche tecniche offerte, 5) la violazione delle norme in materia ambientale e in materia di trattamento dei rifiuti; d) la violazione delle norme in materia di prevenzione infortuni, di igiene e sicurezza sul luogo di lavoro, e) la violazione del piano di sicurezza e coordinamento, con l'avvertenza che per tale ultima violazione si dovrà precedere alla formale

costituzione in mora con lettera raccomandata a.r. prima di dare corso alla risoluzione. Qualora il Comune intenda avvalersi della clausola risolutiva espressa deve darne comunicazione in maniera inequivocabile con lettera raccomandata a.r. Per i provvedimenti successivi allo scioglimento del contratto le Parti concordemente rinviando espressamente agli articoli 109 e 110, del Codice dei contratti pubblici. Le Parti concordano che il recesso per il Comune è immediatamente produttivo di effetti non essendo necessaria alcuna accettazione da parte della Ditta appaltatrice, salvo le previsioni speciali di cui al presente articolo.

#### **Art. 19 - ritardi e penali**

Per ogni giorno di ritardo verrà applicata a carico della Ditta appaltatrice una penale pecuniaria di € 500,00 (euro cinquecento/00) sull'importo complessivo dell'appalto di cui al precedente articolo 1. La penale si applica in via automatica scaduti dieci giorni dal termine, fatti salvi gli ulteriori danni accertati dal Comune. La penale verrà contabilizzata nello stato di avanzamento lavori successivo all'applicazione con detrazione a carico della Ditta appaltatrice. È compito della Direzione dei lavori effettuare il controllo circa l'esatta esecuzione delle opere, esigendo che le stesse vengano realizzate in piena conformità alle disposizioni dei documenti contrattuali, ai disegni esecutivi ed alle istruzioni da essa stessa impartite; sono fatti salvi i casi di forza maggiore e di ordine della Direzione lavori.

Non è espressamente previsto alcun premio di accelerazione.

#### **Art. 20 - domicilio legale e controversie**

Per gli effetti e l'esecuzione del presente contratto la Ditta appaltatrice dichiara di eleggere il proprio domicilio legale in questo Comune nella Sede Comunale, ne consegue che Foro esclusivo competente è quello di Matera, ferma restando la giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo per le controversie di cui all'art. 244 e ss., del D. Lgs. n.163/2006. Qualora a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dell'opera possa variare in misura sostanziale e in ogni caso non inferiore al dieci per cento dell'importo contrattuale, è obbligatorio che il Responsabile unico del procedimento valuti la sussistenza dei presupposti per l'attivazione delle procedure volte al raggiungimento dell'Accordo bonario, anche su richiesta dalla Ditta appaltatrice, previsto dall'art. 205, del D. Lgs. n.50/2016.

Le Parti rinunciano espressamente a dar corso all'Arbitrato.

#### **Art.21 clausola di manleva**

La Ditta appaltatrice terrà sollevato ed indenne il Comune da ogni controversia e conseguenti eventuali oneri che possono derivare da contestazioni, riserve e pretese sia nei confronti delle ditte di subappalto che di cottimo, comprese ditte di noleggio o fornitura, che verso terzi, in ordine a quanto abbia diretto e indiretto riferimento all'attuazione del presente contratto, e, specificatamente, all'esecuzione dei lavori ed utilizzate eventualmente dalla Ditta appaltatrice.

#### **Art.22 riservatezza**

La Ditta appaltatrice con la sottoscrizione del presente atto, autorizza il trattamento dei dati personali che la riguardano, nei limiti degli obblighi e delle formalità derivanti dal presente contratto, dichiarando che qualora nell'esecuzione del contratto acquisisca dati e/o informazioni la cui titolarità del trattamento, ai sensi del Decreto Legislativo n.196/2003, è in capo al Comune, dovrà trattare i suindicati dati personali nel rispetto

integrale della normativa citata, ed in modo specifico della parte relativa alle misure di sicurezza. È fatto, pertanto, assoluto divieto di divulgare, in qualsiasi forma e/o mezzo e/o scopo, a terzi le informazioni personali acquisite se non in adempimento di obblighi di legge o a seguito di adempimento contrattuale con il Comune, ed è altresì fatto obbligo di effettuare ogni trattamento in materia di riservatezza nel rispetto dei diritti dell'interessato e dei principi di stretta pertinenza.

**Art.23 spese contrattuali**

Tutte le spese del presente contratto, nessuna esclusa ed eccettuata, inerenti e conseguenti - comprese quelle inerenti le spese di bollo necessarie occorrenti per l'esecuzione e gestione dei lavori e del contratto - sono a totale carico della Ditta appaltatrice senza diritto di rivalsa; nei riguardi dell'I.V.A. verranno applicate le norme di cui al D.P.R. 26.10.1972, n.633 e successive modifiche ed integrazioni. Ai soli effetti dell'iscrizione del presente atto nel Repertorio dei Contratti, le Parti dichiarano che il valore del presente contratto è pari all'importo complessivo dei lavori oggetto del contratto. Ai fini della tassa di registro, trattandosi di prestazione di servizi soggetta ad I.V.A., le Parti chiedono la registrazione del presente atto a tassa fissa, ai sensi dell'articolo 40, del D.P.R. n.131/1986, e tutte le altre agevolazioni di legge.

**Art.24 norme di chiusura e firme**

Per quanto non previsto nel presente contratto, le Parti fanno riferimento per rinvio espresso, al Capitolato Speciale d'Appalto, agli elaborati grafici progettuali, all'elenco prezzi unitari, al piano di sicurezza, al piano operativo di sicurezza, al cronoprogramma dei lavori, documentazione tutta depositata agli atti del Comune, che la Ditta appaltatrice dichiara espressamente di conoscere, e che qui si intende come integralmente riportata, anche se non materialmente allegata, dispensando l'Ufficiale rogante dalla relativa lettura.

Le Parti, ad integrazione del comma precedente, rinviano espressamente al Capitolato Generale dei Lavori Pubblici, approvato con Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici, in data 19 aprile 2000, n.145, per quanto in vigore, ed al D.P.R. n. 207/2010 per le parti rimaste in vigore in via transitoria ai sensi degli articoli 216 e 217 del decreto legislativo n. 50 del 2016.

.....  
PER LA DITTA APPALTATRICE

PER IL COMUNE

IL SEGRETARIO COMUNALE